

**COMUNE DI ALTO – PROV. DI CUNEO**

Via Roma, 1 – 12070 ALTO (CN)

Cod.fisc. /P.I. 00399150044

Tel: 0174/391821 – Fax: 0174/391860

E-MAIL: alto@ruparpiemonte.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14**

OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 - Approvazione.

Nell'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di febbraio alle ore 11:00 nella solita Sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stato convocati i componenti di Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
De Andreis Mauro - Sindaco	X	
Bico Angelo - Assessore	X	
Sicca Maria Teresa - Assessore		X
TOTALE	2	1

Partecipa quale Segretario Comunale il Sig. Dott. RANISE CORRADI Raffaele.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. De Andreis Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113: istitutivo del PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione.
- il Dpr 81 del 24 giugno 2022: "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piao (piano dei fabbisogni del personale, piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, piano della performance, piano di prevenzione della corruzione, piano del lavoro agile, piano delle azioni positive).
- Il Decreto Ministro PA n. 132 del 30 giugno 2022: "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione". Con esso è stato approvato il "Piano-tipo", con la relativa guida alla redazione.

VISTO in particolare il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

CONSIDERATO che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

- dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
 - ✓ Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - ✓ Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - ✓ Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - ✓ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - ✓ Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - ✓ Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

- dal D.M. 30 giugno 2022 n. 132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c. 2, e 6;

RILEVATO CHE il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

all'art. 1, c. 3, che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”*;

all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”*, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;

all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

PRESO ATTO che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione n. 132/2022, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

TENUTO CONTO altresì che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, del che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”*;
- all'art. 2, c. 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2022 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022/2024.

VISTO il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2022 approvato definitivamente dal Consiglio di Anac il 17 gennaio 2023 con la delibera del 17 gennaio 2023, n. 7 ed in particolare il paragrafo 10 della Parte Generale recante semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.

PRESO ATTO che in base al su citato PNA 2022 le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione e più precisamente:

- non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza

Rimane comunque fermo l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

RICORDATO CHE:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 17/03/2023, ricorrendone i presupposti, ha confermato per l'anno 2023 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024.
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 20/01/2024, ricorrendone i presupposti, ha confermato per l'anno 2024 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024.

ATTESO CHE:

- è stato affisso all'Albo pretorio *on line* del Comune dal 28/01/2025 per n. 15 gg. consecutivi un avviso recante l'invito ai cittadini a far pervenire entro il termine a tal fine fissato eventuali proposte od osservazioni per la predisposizione del nuovo PTPC;
- entro il termine stabilito non sono pervenute proposte od osservazioni in merito.

DATO ATTO, pertanto, che è stata redatta la sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO per le annualità 2025-2027 quale aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione, non potendosi più confermare, sic et simpliciter, il precedente piano – e ciò pure in assenza del verificarsi di fenomeni corruttivi interni all'ente, come nel caso di specie.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 03/01/2025, con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

VISTO il Comunicato del Presidente Anac del 30 gennaio 2025 in base al quale per i soli enti locali è differito al 30 marzo 2025, dal 31 gennaio, il termine ultimo per l'adozione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza, tenuto conto del differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 per gli enti locali, che è stato disposto con decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024.

CONSIDERATO che questo Comune alla data del 31/12/2024 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2025-2027 è stata data applicazione alle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano.

RICHIAMATO quanto stabilito da:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, ed in particolare l’articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante “Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche”;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali.

PRESO ATTO, pertanto, che le sezioni del PIAO sono:

per i comuni con più di 50 dipendenti:

1. Scheda anagrafica
 - 2.1 Valore pubblico
 - 2.2 Performance
 - 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza
 - 3.1 Struttura Organizzativa
 - 3.2 Organizzazione del lavoro agile
 - 3.3 Piano triennale del Fabbisogno del personale
- 4 Monitoraggio

per i comun fino a 50 dipendenti

1. Scheda anagrafica

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

3.1 Struttura Organizzativa

3.2 Organizzazione del lavoro agile

3.3 Piano triennale del Fabbisogno del personale

PRESO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 169, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, come definiti dall'art. 1, co. 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 possono avvalersi della facoltà di non approvare il Piano esecutivo di Gestione (PEG), provvedendo alla rilevazione unitaria dei fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO ATTO che questo Ente procede all'approvazione del PEG limitatamente alla ripartizione delle risorse di entrata e di spesa in capitoli, al fine di garantire il raccordo con il piano dei conti finanziario.

VISTO l'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.

APPURATO che “...anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance. Data la ridotta dimensione dell'ente, che comporta una minima dotazione di personale e spazi angusti nella programmazione della spesa, si tratta di una programmazione minimale, ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione” (v. Corte conti Sardegna parere n. 1/2018);

ATTESO che alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei conti, da ultimo la deliberazione n. 73/2022 della Corte dei conti Sezione Regionale per il Veneto che afferma “L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]”

VALUTATO opportuno di provvedere ad elaborare ed attuare la sezione “Monitoraggio”, poiché funzionale alla chiusura del ciclo di pianificazione e programmazione e all'avvio del nuovo ciclo annuale, nonché necessaria per l'erogazione degli istituti premianti.

PRESO ATTO che, a seguito delle modifiche al principio contabile applicato della programmazione previste dal decreto ministeriale 25 luglio 2023, la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s. m. ed i.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti

- deliberazione n. 6 del 11/01/2025 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 presentato dalla Giunta;
- deliberazione G.C. n. 56 del 21/12/2024 avente ad oggetto “Piano triennale 2025/2027 delle azioni positive ai sensi D.lgs 196/2000 e del D.lgs 198/2006 - Esame ed approvazione.”;
- deliberazione G.C. n. 67 in data 21/12/2024 ad oggetto “Verifica delle capacità assunzionali, piano del fabbisogno di personale per il triennio 2025/2027 e dotazione organica - Esame ed approvazione”;
- deliberazione C.C. n. 6 in data 11/01/2025 di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2025/2027;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/01/2025, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (artt. 151 D. Lgs. 267/2000 e 10 D.Lgs. 118/2001);
- deliberazione G.C. n. 1 del 11/01/2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione per il triennio 2025/2027 ed affidamento ai responsabili di settore delle risorse finanziarie;

PRESO ATTO che il Segretario Comunale ai sensi ha predisposto di concerto con i Responsabili dei Servizi il Piano degli Obiettivi e della Performance per il 2025.

VISTO ed esaminato il Piano degli Obiettivi e della Performance 2025 e ritenuto che lo stesso persegue le finalità strategiche di pubblico interesse dell'Ente, traducendo gli obiettivi di governo propri dell'Amministrazione comunale per l'anno di riferimento così come definiti nel D.U.P. 2025/2027;

OSSERVATO che tali obiettivi concorrono alla realizzazione delle scelte e degli intendimenti dell'Amministrazione Comunale per il 2025 in coerenza con assegnazione delle relative risorse di bilancio di cui al piano esecutivo di gestione 2025 ed affidato ai responsabili dei servizi le risorse e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi.

DATO ATTO altresì che:

- vi è piena correlazione tra obiettivi di gestione e risorse assegnate;
- le risorse assegnate sono adeguate agli obiettivi prefissati, al fine di consentire ai responsabili di servizio la corretta attuazione della gestione;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Piano degli Obiettivi e della Performance 2025, che costituisce parte integrante del PIAO 2025/2027.

ESAMINATA la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 predisposta dagli uffici competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022.

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

CONSIDERATO che la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensioni organizzativa analoghe a quelle di questo Comune ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata ed in coerenza con i provvedimenti su citati che nel PIAO in quanto richiamati confluiscono facendone parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art.48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario
Dott. Ranise Corradi Raffaele

ACQUISITO in ordine al presente provvedimento il favorevole parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Ranise Corradi Raffaele

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027.

2. DI ESCLUDERE dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80.
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
4. DI TRASMETTERE il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2021;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata, palese ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134, comma 4° del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

PRESIDENTE
De Andreis Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RANISE CORRADI Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 03/05/2025 al 18/05/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RANISE CORRADI Raffaele

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Lì, 03/05/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RANISE CORRADI Raffaele

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-feb-2025

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4°comma, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 3°comma, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. RANISE CORRADI Raffaele
